

COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

C.a.p. 86090 - Part.Iva 00069890945- Tel- 0865-57135 - Fax 0865 57113 - E-mail pm.longano@virgilio.it
P.e.c.: comune.longano@pec.it

AREA IV
SERVIZIO VIGILANZA
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Prot. n. 3145/2021

Longano, li 17/07/2021

ORDINANZA N. 11/2021

OGGETTO: Svolgimento di un torneo amatoriale di calcio a 5 - Provvedimenti.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

che l'Associazione Pro Loco di Longano ha inoltrato richiesta di utilizzo della Piazza Venezia per lo svolgimento di un torneo amatoriale di calcio a 5 (calcetto) previsto dal 19 luglio al 3 agosto 2021;

che la suddetta richiesta e' stata accolta dall'Amministrazione, con autorizzazione prot. n.3143 del 17/07/2021, incaricando il Responsabile della Polizia Municipale per tutti gli adempimenti conseguenti e correlati;

che è stata rilasciata, altresì, autorizzazione per manifestazione all'aperto su area pubblica (rif. Artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. 18/06/1931) prot. n.3144 in data 17/07/2021

AL FINE di consentire il normale e funzionale svolgimento dei suddetti eventi e per tutelare la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che si rende necessario il preventivo montaggio del campo di gioco prima dell'inizio del torneo;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

PER MOTIVI attinenti alla tutela del patrimonio stradale e per esigenze di carattere tecnico;

ORDINA

E' istituito il divieto temporaneo di sosta e transito nella Piazza G. Venezia, dalle ore 14:00 del 17 luglio, alle ore 24:00 del 3 agosto 2021, per lo svolgimento di un torneo amatoriale di calcio a 5 (calcetto).

Quando non è in svolgimento il torneo, è consentito il transito all'interno della Piazza Venezia.

Sono esclusi dal provvedimento gli automezzi delle forze dell'ordine, gli automezzi adibiti ad unità di pronto soccorso e gli automezzi utilizzati dagli organizzatori per lo svolgimento della manifestazione.

Nelle aree interessate, con congruo anticipo, sarà apposta idonea segnaletica verticale atta a segnalare i divieti istituiti.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7/8/1990, n. 241, avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompletezza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso:

In Relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla approvazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Municipale.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi delle vigenti norme di legge.

Gli organi di polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Responsabile del Servizio

(Mar. Magg. Bernardo Cetrone)

